



COMUNE DI GESTURI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Nazionale, 36 - 09020 Gesturi (SU) - tel. 070/9360029
Pec: protocollo.gesturi@pec.comunas.it - P.Iva 00473680924

CAPITOLATO D'ONERI ANNO 2024

Relativo alle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nel Lotto **G** "intero" della sughereta "**Sa Giara**" di proprietà del Comune di Gesturi:

Il presente Capitolato d'Oneri è così strutturato:

CONDIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 (REGOLAMENTO)	3
ARTICOLO 2 (OGGETTO)	3
ARTICOLO 3 (CONFINI)	4
ARTICOLO 4 (MODALITÀ DELLA VENDITA)	6
ARTICOLO 5 (ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA)	6
ARTICOLO 6 (RISERVE)	6
ARTICOLO 7 (AGGIUDICAZIONE)	6
ARTICOLO 8 (GARANZIE ED ASSICURAZIONE)	7
ARTICOLO 9 (REVOCA AGGIUDICAZIONE)	7
ARTICOLO 10 (CONSEGNA LOTTI)	8
ARTICOLO 11 (INIZIO LAVORI)	8
ARTICOLO 12 (MODALITÀ INIZIO ESTRAZIONE)	8
ARTICOLO 13 (VIGILANZA)	9
ARTICOLO 14 (TERMINE ESTRAZIONE)	10
ARTICOLO 15 (TRASPORTO, PESATURA, MOVIMENTAZIONE INTERNA E PAGAMENTO MATERIALE SUGHEROSO ESTRATTO)	10
ARTICOLO 16 (DIVIETO DI CESSIONE)	12
ARTICOLO 17 (OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)	12
ARTICOLO 18 (CONTROLLI)	12
ARTICOLO 19 (DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)	13
ARTICOLO 20 (A: MODALITÀ ESTRAZIONE)	13

ARTICOLO 21 (B: MODALITA' ESTRAZIONE)	13
ARTICOLO 22 (C: MODALITA' ESTRAZIONE)	14
ARTICOLO 23 (AMMENDE)	14
ARTICOLO 24 (DIVIETI ALL'INTERNO DELLA GIARA)	15
ARTICOLO 25 (PULIZIA BOSCO)	15
ARTICOLO 26 (VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)	16
ARTICOLO 27 (DIVIETO DI COSTRUZIONE)	16
ARTICOLO 28 (CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)	16
ARTICOLO 29 (PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)	16
ARTICOLO 30 (PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)	17
ARTICOLO 31 (DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)	17
ARTICOLO 32 (DANNI A COSE E/O PERSONE)	17
ARTICOLO 33 (SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')	17
ARTICOLO 34 (RESPONSABILITA')	17
ARTICOLO 35 (RICONSEGNA LOTTO)	17
ARTICOLO 36 (VALUTAZIONE DANNI)	17
ARTICOLO 37 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)	17
ARTICOLO 38 (APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)	17
ARTICOLO 39 (SICUREZZA CANTIERE)	18
ARTICOLO 40 (RINVIO LEGGI)	18
ARTICOLO 41 (PRIVACY)	18
CARTOGRAFIA LOTTO G	19

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (REGOLAMENTO)

L'Amministrazione del Comune di Gesturi mette in vendita, tutto il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nel lotto boschivo, appresso indicato, come meglio specificato nell'articolo 3 del presente capitolato d'oneri della sughereta "Sa Giara" del predetto Comune.

Lotto	Anno di Riferimento	Quintali di Sughero	Età del Sughero	Superficie Ettari
G intero	2024	~ 1.630	10-11 anni	233

La vendita avviene a mezzo d'asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 (OGGETTO)

La prestazione che comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri avrà inizio con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere ultimata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994.

Il quantitativo di sughero da estrarre per l'anno **2024** è stato preventivamente stimato in complessivi **q.li 1.600** di sughero gentile (di qualsiasi classe fiammato e non ed il pezzame) e di **q.li 30** di sugherone, così come appresso definiti:

- 1. "Sugherone"** – Sughero che si ricava dalla demaschiatura anche se fiammato o invaso da formiche.
- 2. "Sughero gentile"** Sughero di ogni qualità che si ricava con la "Seconda decortica e successive" da piante già demaschiate. È compreso il sughero pietroso, terroso, fiammato, verde, invaso da formiche e/o con presenza di qualsiasi altro difetto.
- 3. "Sugherone di rialzo"** – In piante già demaschiate, porzione di sugherone, al di sopra della superficie generatrice di sughero gentile, che viene estratto per incrementare la futura produzione.
- 4. "Plancia di sugherone"** - Porzione di sugherone come descritto al punto 1 distaccata da piante soggette a demaschiatura.
- 5. "Plancia grezza di sughero gentile"** – Plancia di sughero gentile come descritto al punto 2 distaccata da piante soggette a "Seconda decortica e successive". Sulla stessa plancia non sono state eseguite pre-lavorazioni come, regolarizzazione dei margini, del piede e della testa o qualunque altro taglio selettivo ad eccezione di quelli necessari al distacco della plancia dalla pianta.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario ed avviene a misura (peso commerciale).

Tutto il sughero gentile (di qualsiasi classe fiammato e non) è posto in vendita al prezzo base d'asta di **€ 155,00** (diconsi euro centocinquantacinque/00) iva esclusa al quintale.

Tutto il sugherone è posto in vendita al prezzo d'asta di **€ 0,00** (diconsi euro zero/00) iva esclusa al quintale.

La vendita del sughero gentile, compreso quello di seconda decortica e maturo, così come descritto nelle tabelle indicate all'articolo 3 del presente capitolato, è condizionata alla tassativa decortica, senza compensi per l'aggiudicatario, di tutti i sugheri diversi dal sughero gentile presenti nelle

particelle oggetto del presente capitolato e costituiti da tutto il sugherone presente sulle piante della circonferenza minima di cm. 60 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130.

La vendita riguarda altresì tutto il sughero gentile presentante difetti rilevabili o non rilevabili al momento della stima e in ogni caso classificato come sughero gentile di cui all'art. 2 punto 2.

Si precisa che è compreso nella vendita tutto il sughero gentile anche se questo presenta particolari difetti tecnologici come il pietroso, terroso, fiammato, vuoto, verde, ecc, estraibili nel lotto indicato all'art. 1 del presente capitolato, anche se inferiori o superiori sia in qualità che in quantità a quanto determinato con la stima.

L'importo complessivo del sughero posto in vendita, nei quantitativi indicati all'art. 2 del presente capitolato d'oneri, è stimato in complessivi **€ 248.000,00** (euro duecentoquarantottomila/00) iva esclusa; L'aggiudicatario eseguirà l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzo o compensi di sorta, per qualsiasi causa.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, non garantisce la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi, ma si limiterà soltanto ad indicare i confini dei lotti da estrarre.

ART. 3 (CONFINI)

È posto in vendita tutto il materiale sugheroso commerciale costituito da:

a) tutto ed esclusivamente sughero gentile di anni dieci ed oltre, estraibile a norma di legge.

b) tutto il sugherone delle piante aventi, a mt. 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra scorza di cm 60 ed oltre, fino all'altezza massima di decortica indicata nell'art. 21 del Capitolato d'oneri.


Tutto il sughero contenuto nel **Lotto G** posto in vendita, viene identificato cartograficamente e di seguito descritto:

Lotto	Anno di Riferimento	Quintali di Sughero Gentile	Età del Sughero
G intero	2024	~ 1.400	11 anni

Lotto	Anno di Riferimento	Quintali di Sughero Gentile	Età del Sughero
G intero	2024	~ 200	10 anni

Lotto	Anno di Riferimento	Quintali di Sugherone
G intero	2024	~ 30

LOTTO G



Descrizione dei Confini del Lotto G (intero)

- il Lotto G (intero) è contraddistinto da segni rilasciati su piante e pietre di colore Rosso

Il LOTTO ricade nel Comune di Gesturi all'interno dei seguenti riferimenti catastali:

- D997 - Foglio 1 (parte)
- D997 - Foglio 2 (parte)
- D997 - Foglio 3 (parte)

Le località che delimitano il **Lotto G** sono:

“Scala Cannas” – “Conca è s’ebba” – “Pauli sale de mangianu”

Nord: Lotto E

Est: Lotto E

Sud: Lotto H – C

Ovest: Lotto D e il Comune di Setzu (muro a secco)

L'amministrazione Comunale si pone a disposizione delle ditte che ne faranno richiesta per l'effettuazione di un sopralluogo presso il Lotto G accompagnate da personale esperto messo a disposizione dall'amministrazione dando tutte le indicazioni del caso.

ART. 4 (MODALITÀ DELLA VENDITA)

La vendita avrà luogo mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta con il procedimento di cui al combinato disposto degli art. 73, comma 1,

lett. C), 76 e 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

ART. 5 (ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA)

Possono partecipare alla procedura di vendita i concorrenti, se italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscritti nel registro della camera di commercio nel settore di attività oggetto dell'asta (lavori forestali in genere). All'imprenditore con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Non possono essere ammessi alla procedura le imprese che:

- a)** abbiano in corso con il Comune di Gesturi, contestazioni per altri contratti aventi l'oggetto simile o uguale alla presente procedura, o che abbiano in corso un contenzioso con l'ente per qualsiasi motivo inerente l'esecuzione del contratto;
- b)** non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione dei precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c)** costituiscano società di fatto;
- d)** si trovino in una delle condizioni ostative stabilite dagli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
- e)** non siano iscritti all'albo regionale delle imprese forestali istituito dalla L.R. n. 8 del 27/4/2016;
- f)** non siano iscritti agli enti previdenziali INAIL, INPS e le Casse Edili (queste ultime solo se sussiste l'obbligo di iscrizione);
- g)** non siano in possesso delle necessarie capacità economiche per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'asta
- h)** non siano in possesso dei mezzi e delle necessarie strumentazioni nonché di personale con competenze adeguate all'entità e tipologia delle prestazioni da svolgere;
- i)** non siano in regola con gli obblighi normativi, contrattuali e contributivi previsti a tutela del rapporto di lavoro;
- j)** non siano in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- k)** si trovino, con altri concorrenti all'asta, in una situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del c.c.;

Non è ammessa altresì la partecipazione di raggruppamenti di imprese associate.

ART. 6 (RISERVE)

L'Ente, in sede di autotutela, si riserva di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, per giustificati motivi compresi quelli di ordine tecnico espressi dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del C.F. V.A., senza che l'escluso abbia diritto ad alcuno indennizzo di sorta.

ART. 7 (AGGIUDICAZIONE)

L'aggiudicatario resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione comunale, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente.

La prestazione che comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'onere, avrà inizio con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere ultimata improrogabilmente

entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994;

Il prezzo di vendita del materiale sugheroso per l'anno **2024** è stimato in **€ 248.000,00** (euro duecentoquarantottomila/00) iva esclusa.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le imposte, tasse e spese relative al contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 8 (GARANZIA ED ASSICURAZIONE)

Garanzia provvisoria:

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, pena l'esclusione, una cauzione o una fideiussione di validità non inferiore a mesi 4 (quattro) dalla data di scadenza del termine per presentare l'offerta, per un importo pari al **10%** del valore stimato del lotto, redatta in conformità a quanto disposto dal D. M. 16/9/2022 n. 193 secondo una delle seguenti modalità:

a) cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b) garanzia fideiussoria a scelta del partecipante e rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Garanzia definitiva:

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso ed al pagamento delle somme dovute, una garanzia definitiva, per un importo garantito pari al **100%** dell'intero importo contrattuale stimato, ossia calcolato a partire dal numero di quintali stimati, moltiplicato per il prezzo a quintale di aggiudicazione.

Tale garanzia dovrà essere prestata nelle forme e modalità previste per la garanzia provvisoria e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale all'Ente prima della formale sottoscrizione del contratto, deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 .

Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata se non ci sono pendenze da parte della impresa aggiudicataria nei confronti dell'Ente.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva viene incamerata a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Assicurazioni

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari all'importo complessivo dell'asta.

La polizza deve altresì assicurare l'amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 9 (REVOCA AGGIUDICAZIONE)

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione definitiva di cui al precedente art. 8, entro il termine ivi previsto, l'Ente potrà revocare l'aggiudicazione nei confronti della impresa aggiudicataria inadempiente, dandone comunicazione all'impresa stessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di lettera raccomandata con A.R. e disporre liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova asta. Nell'ipotesi contemplata dal presente articolo l'amministrazione ha il diritto di valersi dell'intero ammontare della garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario.

ART. 10 (CONSEGNA LOTTI)

Contestualmente alla stipula del contratto di vendita l'aggiudicatario prenderà in consegna i lotti boschivi, così come descritti nel presente capitolato all'art. 3.

La data di sottoscrizione del contratto di vendita e la relativa consegna dei lotti, avrà luogo **entro e non oltre giorni 5 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara** alla impresa aggiudicataria ed all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. competente per territorio. Nella medesima data verrà redatto, a cura dell'amministrazione aggiudicataria e sottoscritto dalla stessa unitamente al responsabile e/o rappresentante legale dell'impresa ed al Rappresentante del Corpo Forestale e V.A della Regione Sardegna, il verbale nel quale verranno riportati i termini e le prescrizioni tutte (ivi compresa la data di inizio delle operazioni di decortica), da usarsi nell'utilizzazione del bosco, nonché l'indicazione delle strade di smacchio, le vie di trasporto del sughero, l'area di stoccaggio dei materiali sugherosi estratti ed il termine assegnato per la scorzatura e l'esbosco a norma dei successivi artt. 11; 12; 13 e 14. Se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale o ne condiziona la presa di consegna del materiale venduto, ovvero non si presenti nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la consegna si ha come non avvenuta, e l'Ente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, disponendo liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova asta.

In tale ipotesi l'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario per l'importo pari alla differenza tra il valore dell'aggiudicazione originaria e quello della successiva aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta inteso che il periodo di consegna si riferisce al termine fissato annualmente dal decreto annuale dell'Assessorato Difesa ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, così come previsto dall'art. 27 della L.R. 4/1994.

ART. 11 (INIZIO LAVORI)

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente:

- iniziare i lavori di decortica entro e non oltre giorni 2 (due) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del lotto di cui al precedente art. 10;
- entro il suddetto termine l'aggiudicatario deve fornire all'Ente la seguente documentazione:
 - a) Elenco nominativo delle maestranze utilizzate in cantiere e delle mansioni alle stesse assegnate;
 - b) Dichiarazione attestante che tutte le maestranze utilizzate in cantiere sono state sottoposte a preventivo accertamento di idoneità sanitaria al lavoro anche in riferimento, qualora nel periodo di esecuzione del contratto se ne ravvisasse la necessità, alle ulteriori misure di contrasto e contenimento al Covid-19;
 - c) Dichiarazione attestante che a tutte le maestranze utilizzate in cantiere sono stati forniti i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - d) Nominativo del Capo Squadra e/o responsabile delle Maestranze in cantiere, nominativo del Responsabile della Sicurezza e del Primo Soccorso in cantiere.


ART. 12 (MODALITA' INIZIO ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario dovrà iniziare l'estrazione dalla parte alta del lotto (strada sa domu de is abis), partendo dal confine con il Lotto E e terminare l'estrazione nel confino tra il Lotto H e il Lotto D.

Si precisa che il Lotto G dovrà essere completamente estratto senza interruzioni, salvo quelle autorizzate dagli Enti Competenti.

Le maestranze impiegate per l'estrazione del sughero in foresta, per il suo trasporto e carico, dovranno rispettare l'ambiente e la natura del luogo per non alterare la configurazione fisica e il divenire biologico della sughereta, agendo con assoluta professionalità e rispettando le regole scritte nel capitolato d'oneri anno 2024.

Nel caso in cui le maestranze non dovessero rispettare gli articoli del capitolato, l'ambiente e la natura dei luoghi, il direttore dei lavori chiederà all'impresa aggiudicataria l'allontanamento e la sostituzione degli operai negligenti.



ART. 13 (VIGILANZA)

L'amministrazione Comunale metterà a disposizione dell'impresa aggiudicataria il luogo atto alla concentrazione del sughero estratto e raccolto giornalmente, a maggiore garanzia altresì concede all'impresa aggiudicataria la possibilità di usufruire della guardiania diurna.

Si fa presente che comunque la responsabilità della vigilanza e custodia di tutto il sughero estratto, sia esso sparso nel luogo della estrazione che concentrato nel punto di raccolta, ricade sempre sull'impresa aggiudicataria, che vigilerà con personale da esso scelto e retribuito.

Si fa obbligo all'impresa aggiudicataria di tenere pulito il luogo assegnato per la concentrazione del sughero estratto; tenere un numero adeguato di estintori (portatili e/o carrellati) dislocati in diversi punti del sito di concentrazione e carico del sughero; posizionare in punti ben visibili tutta la cartellonistica e/o cartelli di prescrizione, divieto e pericolo; distanziare i cumuli di sughero in modo che un eventuale incendio non possa propagarsi facilmente; tenere sempre separate (in andane distinte) le plance di sughero gentile da quelle di sugherone, in modo da formare carichi distinti; Il comune mediante personale di propria fiducia provvederà ad effettuare controlli su tutte le operazioni di estrazione, raccolta, custodia e pesatura.

Detti controlli si svolgeranno nei modi e nei tempi che l'Amministrazione Comunale crederà opportuno senza che l'acquirente possa opporsi.

Il tecnico designato dall'Amministrazione Comunale ai controlli in foresta durante l'estrazione e nel sito di stoccaggio ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza dei lavori, segnalandone le difformità alle autorità competenti.

ART. 14 (TERMINE ESTRAZIONE)

L'estrazione del sughero dovrà essere terminata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994.

Tutto il sughero non estratto resterà di esclusiva proprietà del Comune di Gesturi, senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta nei seguenti casi:

- interruzione dell'estrazione determinata da cause di forza maggiore accertata dal Comune di Gesturi e dall'Ispettorato Forestale;
- arrivo alla naturale scadenza del contratto di vendita senza aver completato l'estrazione del sughero nei lotti descritti all'articolo 3.

L'aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere i lavori di estrazione del sughero per qualsivoglia motivo, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Gesturi e del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale competente per territorio.

Le interruzioni o sospensioni arbitrarie delle operazioni di estrazione del sughero, saranno soggette ad una penalità di **€ 300,00** per ogni giorno di interruzione o sospensione.

Per fine estrazione si intende l'effettivo termine delle operazioni di decortica del sughero presente all'interno del lotto descritto all'articolo 3 del presente capitolato.

ART. 15 (TRASPORTO, PESATURA E MOVIMENTAZIONE INTERNA E PAGAMENTO MATERIALE SUGHEROSO ESTRATTO)

Tutto il sughero estratto nell'arco di ogni singola giornata lavorativa, ivi compreso sugherone, sughero di rialzo e altro pezzame vario risultante dalle operazioni di decortica, dovrà essere trasportato, a cura e spese dell'aggiudicatario, alla pesa pubblica che verrà indicata dall'Amministrazione Comunale di Gesturi all'aggiudicatario.

Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Al momento della consegna del bosco e comunque prima di dare avvio ai lavori di decortica, i dati di ciascun automezzo adibito al carico e trasporto presso la pesa pubblica, dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Comunale.

Le "plance grezze" di "sughero gentile" ed il pezzame appartenente alla stessa categoria, dovranno sempre formare carichi distinti da quelli delle plance di sugherone ed altro pezzame di analoga categoria. Tutto il sughero dovrà essere sempre caricato sui mezzi adibiti al trasporto, come sopra individuati, entro l'area di estrazione. Per ogni carico completo, la Direzione Lavori, tramite propri incaricati o personale incaricato dal Comune, rilascerà un verbale di carico/trasporto ove dovranno essere indicati: data, ora, targa automezzo, materiale trasportato (sughero gentile e sugherone). Munito di tale verbale l'automezzo dovrà recarsi direttamente alla pesa pubblica ove si provvederà alla pesatura.

La pesatura del sughero gentile così come definito all'art. 2 del presente capitolato d'oneri, verrà verbalizzata dalla Direzione Lavori, tramite propri incaricati e sarà fatta al netto di tare di qualunque genere, entro le ore **16:00 del giorno successivo a quello di decortica**.

Tutto il sughero gentile pesato entro le ore 16,00 del giorno successivo a quello di decortica avrà diritto ad una riduzione di peso pari all'**8%** quale detrazione dell'umidità presente all'interno delle plance di sughero estratte nella giornata precedente; il peso netto così determinato costituirà il peso reale di vendita, da moltiplicare per il prezzo di aggiudicazione, al fine di calcolare il valore complessivo dei prodotti dell'utilizzazione.

Se il sughero estratto verrà pesato oltre le ore 16,00 del giorno successivo alla sua decortica, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- entro il 1° giorno di ritardo, penale di € 12,00 per singolo quintale pesato;

entro il 2° giorno di ritardo, penale di € 18,00 per singolo quintale pesato;
entro il 3° giorno di ritardo, penale di € 27,00 per singolo quintale pesato;
entro il 4° giorno di ritardo, penale di € 40,00 per singolo quintale pesato;
entro il 5° giorno di ritardo, penale di € 60,00 per singolo quintale pesato;
entro il 6° giorno di ritardo, penale di € 90,00 per singolo quintale pesato;
entro il 7° giorno di ritardo, penale di € 135,00 per singolo quintale pesato;
entro l'8° giorno di ritardo, penale di € 202,00 per singolo quintale pesato;
entro il 9° giorno di ritardo, penale di € 303,00 per singolo quintale pesato;
entro il 10° giorno di ritardo, penale di € 454,50 per singolo quintale pesato;
per ogni giorno successivo si continuerà ad utilizzare la formula di determinazione della penale nel seguente modo: penale per ogni quintale pesato = penale del giorno precedente + 50% .

Gli automezzi autorizzati all'accesso in Giara e destinati al carico, pesatura e trasporto del materiale sugheroso estratto, dovranno sottoporsi quotidianamente alla verifica della tara e del lordo.

L'operazione di verifica della tara dell'automezzo di trasporto, dovrà avvenire con il motore spento, senza conducente e passeggeri, nessuna attrezzistica, equipaggiamento e/o contenitori di bevande e alimenti a bordo del veicolo e nel caso di rimorchio, questo dovrà essere pesato separatamente dalla trattrice. Dopo tale operazione è fatto divieto assoluto di scaricare dall'automezzo di trasporto qualsiasi tipologia di materiale e/o accessorio che possa compromettere o falsare le operazioni di pesatura.

Alle operazioni di pesatura presenzieranno il direttore dei lavori, i rappresentanti del Comune, l'impresa aggiudicataria e il personale forestale che l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. competente riterrà opportuno far presenziare.

Il direttore dei lavori, a pesatura ultimata, redigerà apposito verbale che sarà firmato dal personale intervenuto.

Le operazioni di pesatura dovranno essere sospese nei giorni in cui per legge è vietata la circolazione degli automezzi pesanti (salvo che siano muniti di una apposita autorizzazione alla circolazione). In tal caso la pesatura del sughero estratto il giorno precedente al divieto di circolazione e/o quello estratto nel giorno di divieto di circolazione, dovrà essere obbligatoriamente effettuata nel primo giorno utile alla ripresa della circolazione, senza applicazione di alcuna riduzione, in quanto il calo ponderale del materiale sugheroso in tale periodo supera la percentuale di riduzione prevista dal presente capitolato.

L'aggiudicatario in modo arbitrario, non potrà interrompere o sospendere le operazioni di pesatura del sughero per qualsivoglia motivo.

Le interruzioni o sospensioni arbitrarie delle operazioni di pesatura, saranno soggette ad una penalità di **€ 300,00** per ogni giorno di interruzione o sospensione.

Il rinvenimento di sughero decorticato all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 16:00 del giorno successivo a quello di decortica, verrà considerato occultato e assoggettato alle penali sopra descritte.

Le spese che l'Ente fosse costretto a sostenere per la custodia del sughero decorticato, non esboscato e non pesato da parte dell'aggiudicatario, saranno poste esclusivamente a carico di quest'ultimo.

Il sugherone estratto e tutto il pezzame appartenente alla stessa categoria verrà pesato successivamente al completamento del carico e pesatura di tutto il sughero gentile.

Poiché l'accesso sull'altipiano della Giara di Gesturi è normato da apposito regolamento, ai sensi del quale tutti i mezzi che per qualsivoglia motivo debbano circolare o transitare all'interno del territorio sopra citato, devono obbligatoriamente dotarsi dell'autorizzazione comunale all'accesso.

Per quanto sopra, al solo fine di predisporre le necessarie autorizzazioni, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di:

- fornire, al momento della consegna del bosco e comunque prima di dare avvio ai lavori di decortica, i dati (copia fotostatica dei libretti di circolazione, copia dei contratti di assicurazione RC auto) di ciascun automezzo adibito al carico e al trasporto presso la pesa pubblica, alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Comunale, unitamente ai dati dei veicoli utilizzati per la movimentazione interna alla foresta.

Il pagamento del materiale sugheroso dovrà essere versato all'Ente e dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- a)** 1/3 (un terzo) dell'importo contrattuale stimato entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio del taglio specificato nella dichiarazione di "inizio lavori";
- b)** il saldo entro il quindicesimo giorno successivo dalla data dell'ultima pesatura conseguente al termine del processo di estrazione.

Non sono ammessi pagamenti dilazionati, salvo un eventuale preventivo accordo con l'Amministrazione Comunale di Gesturi nei modi previsti dalla legge.

Qualora l'Aggiudicatario non provveda ai pagamenti su elencati entro i termini stabiliti, l'amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione definitiva senza ulteriore comunicazione in merito e potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., fatto salvo il maggior danno.

In caso di ritardo nel pagamento o in caso di pagamenti dilazionati verranno applicati gli interessi di mora al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali (margine) su base annua.

ART. 16 (DIVIETO DI CESSIONE)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo l'Ente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, disponendo liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova asta. In tale ipotesi l'amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione o fideiussione definitiva prestata dall'aggiudicatario per l'importo pari alla differenza tra il valore dell'aggiudicazione originaria e quello della successiva aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 17 (OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto in questione, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente capitolato e dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia.

ART. 18 (CONTROLLI)

Dal momento dell'aggiudicazione fino all'ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile delle eventuali sottrazioni di sughero estratto per essere trasformato in "Prattus", "Moizzolas" o altri manufatti elusi alla pesatura.

S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze. L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili atti.

A tal fine il Comune eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza che del personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

ART. 19 (DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)

È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni.

ART. 20 (A: MODALITA' ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario deve procedere all'estrazione del materiale sugheroso, appresso indicato:

a) tutto il sughero gentile di anni dieci ed oltre, anche se pietroso, terroso, fiammato e non, verde ed invaso da formiche;

b) tutto il sugherone compresi i pedaci delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra corteccia di cm. 60 ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore al doppio della circonferenza misurata sopra scorza a cm. 130 dal suolo.

In caso di scarsa fertilità del suolo e di stentata condizione vegetativa della pianta, l'altezza di decortica massima può essere portata, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del personale del C.F.V.A., a **1,4** volte (uno virgola quattro volte) la circonferenza misurata a cm. 130 dal suolo sopra scorza.

c) tutto il sughero indicato al precedente art. 3 del presente capitolato;

d) le plance di sughero gentile, decorticate come descritto nel presente articolo, dovranno essere portate al peso intero. Per la mancata osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo art. 23.

ART. 21 (B: MODALITA' ESTRAZIONE)

Nell'esecuzione delle operazioni di decortica l'impresa dovrà obbligatoriamente utilizzare un adeguato numero di proprie maestranze al fine di garantire il completamento dell'estrazione su tutto il lotto oggetto del presente capitolato nei tempi stabiliti dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente.

Il sughero gentile, il sugherone di demaschiatura dovranno essere estratti fino a rasoterra, senza che vengano lasciate "calzette", intese come *fascia di materiale suberoso che circonda completamente o quasi completamente il colletto della pianta*, effettuando la regolarizzazione delle "Corone" o "Collane".

L'estrazione dovrà essere realizzata a regola d'arte, con ferri ben affilati.

Le lame utilizzate per l'estrazione sia del sughero gentile che del sugherone dovranno obbligatoriamente essere ben disinfettate nel passaggio da una pianta alla successiva.

Si dovrà porre la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

Per lesione al fellogeno si intende il distacco dello stesso per una percentuale uguale o superiore al 2% calcolata sull'intera superficie di estrazione riferita ad ogni singola pianta.

Non appena estratto per il solo sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta, una doppia incisione longitudinale (stradella) per tutta la lunghezza del fusto decorticato.

L'impresa dovrà altresì impegnarsi a ritirare dal luogo di estrazione prima, e dal luogo di accumulo dopo, tutto il sughero estratto (sughero gentile, sugherone e pezzame vario prodotto durante l'estrazione e durante il suo trasporto).

Tutti gli scorzini che si trovano alla loro prima esperienza (neo estrattori), dovranno essere affiancati da estrattori esperti, affinché non arrechino danni alla pianta. Se il neo estrattore non dovesse prestare la dovuta attenzione seguirà un avvertimento da parte del Direttore dei lavori.

Alla reiterazione delle inosservanze da parte del neo estrattore si richiederà all'impresa aggiudicataria il cambiamento della sua mansione.

ART. 22 (C: MODALITÀ' ESTRAZIONE)

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo sul lotto indicato all'articolo 3.

Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo.

Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile in una prima fase e successivamente quella del sugherone. L'inadempienza a tale norma sarà segnalata dal direttore dei lavori all'Amministrazione comunale e al C.F.V.A. che valuterà la sospensione dell'estrazione imponendo le condizioni per la ripresa dei lavori.

ART. 23 (AMMENDE)

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate dalle vigenti disposizioni di legge:

- a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: **€. 100,00** al giorno;
- b) per mancata estrazione del sughero gentile e sugherone: **€. 150,00** per ogni pianta trascurata;
- c) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti all'art. 20: **€. 60,00** per ogni pianta eccessivamente decorticata;
- d) per imperfetta scollatura rispetto a quanto prescritto all'art. 21: **€. 60,00**;
- e) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette": **€. 60,00**;
- f) per lesioni praticate sul fellogeno di cui all'art. 21: **€. 100,00** per ogni pianta danneggiata.
- g) per mancata ed imperfetta esecuzione del doppio stradello di cui all'art. 21: **€. 60,00** per ogni pianta priva di incisione o con incisione malfatta;
- h) per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni (non autorizzato): **€. 150,00** per ogni pianta decorticata;
- i) per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 16:00 del giorno successivo a quello di decortica verranno applicate le penali di cui all'art. 15 del presente capitolato;
- l) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio: **€. 60,00** per ogni volta che si accerta la mancata disinfezione;
- m) per mancata o parziale raccolta del pezzame vario, dal luogo di estrazione e dal centro di accumulo sarà applicata una penalità pecuniaria pari al prezzo di mercato, maggiorato degli oneri che il Comune sosterrà per la raccolta e ritiro del materiale sugheroso, stimato da apposita perizia tecnica, calcolato in base ai quantitativi di prodotto sugheroso non raccolto e non portato alla pesatura;
- n) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non ottemperi alle condizioni imposte dall'C.F. e V.A. sulla ripresa dell'estrazione verrà applicata a carico della impresa aggiudicataria una ammenda di **€. 150,00** per ogni giorno di mancata ripresa;
- o) per mancata o parziale ripulitura del bosco da ramaglie, cespugliame, bottiglie, buste di plastica ed ogni altro materiale avanzato dalla consumazione dei pasti degli operai, verrà applicata, per ogni materiale rinvenuto all'interno del lotto di estrazione, a carico dell'impresa aggiudicataria una ammenda di **€. 150,00**.
- p) per il mancato inizio dei lavori nei termini di cui all'art. 11 e per ogni arbitraria interruzione o sospensione delle operazioni di estrazione del sughero, effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente e del C.F. e V.A. della stazione competente per territorio, verrà applicata a carico dell'impresa aggiudicataria una ammenda di **€. 300,00** per ogni giorno di interruzione o sospensione.

q) per ogni interruzione o sospensione arbitraria delle operazioni di pesatura, verrà applicata a carico dell'impresa aggiudicataria una ammenda di **€. 300,00** di penalità per ogni giorno di interruzione o sospensione.

Le penali stabilite dal presente Capitolato dovranno essere versate al Comune di Gesturi entro quindici giorni dalla contestazione.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito dal Direttore dei lavori, dal personale di vigilanza comunale, dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o da altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni relative alle violazioni sopraelencate dovranno essere comunicate tempestivamente all'Aggiudicatario.

ART. 24 (DIVIETI ALL'INTERNO DELLA GIARA)

L'aggiudicatario non potrà per nessun motivo, tagliare piante di sughero o altre specie nobili di qualsiasi età o dimensioni. Per ogni pianta tagliata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti, l'impresa aggiudicataria pagherà all'Amministrazione comunale il doppio del valore del macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento del Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, approvato dal R.D. 16.05.1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal direttore dei lavori.

L'Amministrazione Comunale e l'ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. di Cagliari, si riservano la facoltà di sospendere lo smacchio qualora l'aggiudicatario proceda nei lavori non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora si dovessero verificare danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, l'amministrazione comunale sospenderà immediatamente i lavori, dandone comunicazione al C.F e V.A. competente per territorio.

L'Amministrazione comunale si riserverà di avvalersi della risoluzione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo 16.

ART. 25 (PULIZIA BOSCO)

Le ramaglie ed il cespugliame tagliati per eventuali pulimenti di piante di sughero da estrarre, per il ripristino di stradelli/sentieri esistenti e per lo sgombrò di passaggi per permettere ai raccoglitori di esboscare il sughero estratto, non potranno essere abbandonati sul terreno, ma via via raccolti e trasportati in spazi vuoti.

Le bottiglie, buste di plastica, scatolette ed ogni altro materiale avanzato dalla consumazione dei pasti e/o bevande consumati dagli operai dovrà essere giornalmente raccolto, ritirato e portato in Gesturi e destinato al centro raccolta.

Per le eventuali inadempienze verranno adottate le penalità di cui all'art. 23 del presente capitolato.

In ogni caso è fatto divieto di bruciare qualsiasi residuo vegetale o altro materiale nell'area boschiva, fatta salva ogni altra disposizione di legge in materia di incendi.

L'aggiudicatario è obbligato:

a) riparare le vie, stradelle, sentieri, ponti, ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc... danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato alla proprietà dell'Ente nell'utilizzazione e nel trasporto del materiale;

b) ad esonerare e rivalere comunque il Comune di Gesturi anche verso terzi per qualsiasi danno morale o materiale causato dall'aggiudicatario e dai propri dipendenti.

ART. 26 (VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli agenti forestali competenti per territorio. L'apertura di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ispettorato Forestale e dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Ufficio Tutela del Paesaggio.

ART. 27 (DIVIETO DI COSTRUZIONE)

L'aggiudicatario non potrà costruire nell'ambito del lotto, tettoie, ripari e altri manufatti.

ART. 28 (CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)

L'estrazione del sughero si intende chiusa alla data fissata dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994.

Ultimati i lavori di estrazione del sughero, l'Amministrazione comunale inoltrerà all'Ispettorato Ripartimentale del C.F e V.A di Cagliari domanda di collaudo, dove verranno indicati gli estremi dei versamenti che l'impresa aggiudicataria ha effettuato per il pagamento della massa sugherosa estratta.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ispettorato Ripartimentale C.F. e V.A di Cagliari.

In sede di collaudo è riservata al collaudatore incaricato la valutazione di eventuali circostanze quali rocciosità, imperfezioni del tronco, etc...., che abbiano impedito la perfetta decortica del colletto della pianta, dell'origine della lesione del fellogeno ovvero, se la stessa è stata determinata nel corso della presente estrazione o derivi da vecchio tessuto cicatriziale causato da pregresse estrazioni.

L'aggiudicatario, il direttore dei lavori e qualsiasi altro rappresentante dell'Amministrazione comunale saranno invitati ad intervenire al collaudo di regolare esecuzione delle opere.

In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo compresa l'assistenza tecnica sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 (PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni di contrasto antincendio contenute nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a concorrere, con parte del proprio personale, a disimpegnare il servizio di guarda fuoco che sarà predisposto dal Comune di Gesturi durante il periodo dell'estrazione ed anche oltre, se necessario, ciò fino al collaudo finale, se l'andamento stagionale lo renderà necessario ed indispensabile.

Tutti gli operai addetti alla lavorazione, in caso di incendio, dovranno essere messi a disposizione per l'opera di spegnimento. Verificandosi un incendio l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennità per danni subiti né chiedere la rescissione del contratto né venire meno agli obblighi con questo assunti.

Le piante che eventualmente dovessero essere tagliate per fronteggiare il fuoco, o da questo venissero gravemente danneggiate, resteranno di proprietà del Comune di Gesturi, mentre il sughero di dette piante, anche se fiammato e di età pari o superiore ai 10 anni, spetterà all'aggiudicatario previo pagamento, rimanendo altresì a suo carico ogni spesa per l'estrazione.

ART. 30 (PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente osservare e porre in essere ogni opportuna precauzione al fine di prevenire la diffusione di infezioni di *Biscogniauxia mediterranea* Kuntze (cancro carbonioso della sughera), prevedendo un'adeguata e costante disinfezione degli arnesi da taglio.

ART. 31 (DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)

L'Amministrazione comunale si rivarrà sulla garanzia definitiva costituita dall'aggiudicatario in sede di contratto per i danni o altri addebiti accertati e riportati nel verbale di collaudo.

ART. 32 (DANNI A COSE E/O PERSONE)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, dei danni causati dai propri dipendenti a persone e a cose qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva, ed il completo risarcimento degli stessi.

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a tutte le assicurazioni previste (nessuna esclusa) dalle vigenti disposizioni legge nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 33 (SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per tutti i danni fisici e/o morali provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto.

ART. 34 (RESPONSABILITA')

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto, esonerando il Comune di Gesturi di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

ART. 35 (RICONSEGNA LOTTO)

Avvenuto il collaudo del lotto aggiudicato ed estratto, questo si intende riconsegnato all'Amministrazione comunale.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi a qualsiasi titolo, sia verso l'Amministrazione comunale di Gesturi.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Amministrazione comunale per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 36 (VALUTAZIONE DANNI)

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni alle clausole o condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

ART. 37 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare ai sensi della legge n. 136 legge del 13/10/2010 e successive modifiche e integrazioni tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

ART. 38 (APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria, nonché provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalle vigenti normative.

ART. 39 (SICUREZZA CANTIERE)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare e fare rispettare durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro L. 81/2008 e ss. mm. ii., ponendo in essere quanto necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È severamente vietata l'assunzione di alcolici durante l'orario di lavoro, comprese le pause.

ART. 40 (RINVIO LEGGI)

L'estrazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di legge che regolano la materia. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative, ivi compreso il R.D. n. 827 del 23/5/1924, , il R.D. n. 244 del 18/11/1923, il R.D. n. 827 del 23/5/1924, la legge regionale della Sardegna n. 4 del 9/1994.


ART. 41 (PRIVACY)

Nella procedura in oggetto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti contratti pubblici e le disposizioni riguardanti il diritto all'accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il presente Capitolato d'oneri è composto da n° 20 pagine.

Il Responsabile del servizio
Emilio Serra

Rappresentazione cartografica del LOTTO G



_____ LOTTO G (delimitazione perimetrale e stradelli interni)

_____ PAULIS e aree umide